



Società Cooperativa Agricola "CASTAGNE DI MONTELLA"

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita una società cooperativa agricola, denominata: " Società Cooperativa Agricola CASTAGNE DI MONTELLA ". Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di " Soc. Coop. Agricola CASTAGNE DI MONTELLA ".

La sede è fissata nel Comune di Montella.

Alla cooperativa si applicano in quanto compatibili e come in seguito specificate, le norme sulla società e responsabilità limitata e ciò fin quando la cooperativa si troverà nella situazione prevista dal secondo comma dell'art. 2519 c. c., per cui, se non sussisterà più detta situazione, l'assemblea dei soci, senza indugio, adeguerà il presente statuto alle norme della società per azioni in quanto compatibili.

Inoltre, si applicano tutte le leggi speciali sulle cooperative.

Art. 2 - Durata

La società cooperativa è contratta a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di centottanta giorni, da esercitarsi ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 3 - Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile, per cui è a mutualità prevalente, dovendo rispettare la condizione che la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Titolo II

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 4 - Scopo sociale

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire, secondo il principio della mutualità e senza finalità di lucro, è quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, la trasformazione dei prodotti agricoli conferiti e di ricercare la loro collocazione più conveniente sul mercato, per conto dei soci conferenti.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 5 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto:

- a) la raccolta, la trasformazione, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione delle produzioni agricole dei soci, con particolare riferimento al frutto castagne, nonché, la gestione di ogni iniziativa valida per l'utilizzo dei sottoprodotti. In tal caso i soci sono obbligati a conferire alla cooperativa l'intera produzione agricola ad eccezione fatta per quello occorrente al fabbisogno familiare, secondo i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) di gestire, in forma diretta o indiretta, spacci, negozi o punti di vendita comunque denominati, per l'immissione al diretto consumo di castagne, derivati ed affini, nonché, di altri prodotti agricoli ricavati dalle aziende dei soci, di generi alimentari e di prodotti per l'agricoltura;

- c) l'assistenza ai soci nella conduzione aziendale ai fini del miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, attraverso l'ausilio di tecnici;
- d) l'acquisto, l'assunzione in affitto o in concessione di terreni, per coltivarli a conduzione unita o divisa o da assegnare in comodato ai propri soci usufruendo anche delle leggi vigenti e future per la concessione di terre incolte o mai coltivate;
- e) la costituzione, l'acquisto o il noleggio delle attrezzature, macchinari ed impianti necessari all'attività della società cooperativa, nonché, la loro gestione a favore delle aziende agricole associate;
- f) l'acquisto sul mercato, nei limiti previsti dalla legge per le società cooperative a mutualità prevalente, di materie prime e prodotti finiti non conferite dai soci, ai fini di un idoneo e razionale utilizzo dei propri impianti di raccolta, trasformazione e commercializzazione;
- g) conseguire marchi di qualità a valorizzazione ed a garanzia d'origine delle produzioni agricole, tutelando e certificando le produzioni dei propri associati, nonché, promuovere iniziative pubblicitarie intese alla reclamizzazione dei prodotti;
- h) esplicitare tutte quelle attività e quelle funzioni derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie e nazionali volte alla disciplina, tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- i) promuovere e gestire ogni altra iniziativa di interesse comune dei soci nel campo agricolo che giovi al generale miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali, allo sviluppo e crescita della società cooperativa, ivi compresa la realizzazione di iniziative di carattere culturale, assistenziale e ricreativo;
- j) di attuare qualsiasi attività gestionale idonea ad un razionale utilizzo delle strutture e degli impianti anche in favore di terzi;
- k) concorrere alla tutela commerciale di tali produzioni ed allo sviluppo tecnico, economico e sociale dell'agricoltura, nel quadro degli orientamenti e degli indirizzi generali dell'economia regionale e nazionale, nonché, degli obiettivi della politica agricola della CEE;
- l) la gestione di tutti i servizi di interesse comune e l'attuazione di qualsiasi iniziativa che possa giovare all'incremento produttivo delle aziende dei soci, al loro miglioramento economico, allo sviluppo ed alla realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo ed assistenziale a favore dei soci. In relazione agli scopi di cui innanzi la cooperativa potrà esplicitare quelle attività che fossero promosse dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e da Enti in genere e che dai medesimi venissero ad essa demandati.
- m) la società cooperativa inoltre con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà:
- consorzarsi con altre società ed imprese pubbliche e private, aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio, per rendere più efficace la propria azione;
 - realizzare o gestire centri di raccolta di prodotti agricoli, per la trasformazione, lavorazione e conservazione, al fine di favorire la concentrazione dei conferimenti dei prodotti agricoli ed evitare disagi ai soci;
- n) istituire in Italia ed all'estero depositi, stabilimenti, agenzie, rappresentanze, magazzini di vendita all'ingrosso ed al dettaglio e quanto altro occorra per l'attuazione degli scopi sociali;
- o) la promozione e la costituzione di corsi di formazione e riqualificazione professionale, anche per favorire la nascita di uno stabile rapporto di servizio tra mondo della scuola e del lavoro.
- La società, inoltre, potrà svolgere ogni altra attività connessa con l'oggetto sociale.
- La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.
- La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.
- La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Art. 6 - Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci, sempre rispettando i parametri della mutualità prevalente.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3/4/2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonomo, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana vigente purché, compatibile con le norme specifiche in materia di società cooperative.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Titolo III Soci operatori

Art. 7 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci operatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori le persone fisiche aventi capacità di agire e le persone giuridiche, che sono imprenditori agricoli così come definiti dall'articolo 2135 del codice civile e apportano i loro prodotti alla cooperativa per l'esercizio dell'attività della stessa;

La cooperativa dovrà rispettare il requisito di imprenditore agricolo professionale (IAP) previsto dall'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci, quanti esercitano imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione e presso la sede sociale domanda scritta contenente:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, partita I.V.A. e codice fiscale;
 - b) l'indicazione della attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso;
 - c) la superficie aziendale specificandone per singolo appezzamento:
 - il possesso, il foglio, la particella, la superficie e la coltura;
 - i castagneti da frutto di varietà <<cultivar palummina>> ricadenti nell'areale di produzione della "CASTAGNA DI MONTELLA I.G.P." .
 - d) l'ammontare delle quote che s'intende sottoscrivere;
 - e) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente Statuto;
- Se la richiesta è fatta da una persona giuridica o da società di persone, alla domanda oltre ai documenti sopra richiesti, devono essere allegati i seguenti documenti:
- Copia della deliberazione di adesione alla cooperativa dell'organo competente;
 - Copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni;
 - Indicazione della persona designata a rappresentarla.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Il consiglio d'amministrazione, delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro dei soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, verrà comunicato all'interessato entro sessanta giorni la relativa delibera.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Art. 10 - Obblighi dei soci cooperatori

I soci sono obbligati a conferire alla cooperativa l'intera produzione agricola, in particolare castanicola ad eccezione fatta per quello occorrente al fabbisogno familiare, secondo i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

Inoltre, i soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dal consiglio di amministrazione:

- le quote sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal consiglio di amministrazione;

I soci cooperatori, infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 11 - Diritti dei soci cooperatori

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

La cooperativa non prevede categorie speciali di soci cooperatori.

Art. 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che ne faccia richiesta per iscritto in modo autonomo e volontario;
- b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione del socio è deliberata pronunciata dal consiglio di amministrazione:

- nel caso dell'art. 2531 del codice civile;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso dell'art. 2286 del codice civile;
- nel caso di cui all'articolo 2288 primo comma del codice civile;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società;

- nel caso, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi fra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti alle autorità giudiziarie.

Art. 14 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera del consiglio di amministrazione con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 15 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota da essi effettivamente versata o eventualmente rivalutata.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo ed eventualmente della tassa di ingresso stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 16 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del consiglio di amministrazione.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Titolo IV

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 17 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato da quote del valore nominale dal minimo di euro cinquanta centesimi zero (euro 50,00);
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili annuali e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali, formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 19 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni saranno evidenziati in bilancio in maniera autonoma e distinta ai sensi dell'articolo 2545 sexies.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Le norme del presente articolo, tuttavia, non si applicano quando la Cooperativa, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento interno, provveda a definire il valore dei prodotti conferiti dai soci cooperatori solo alla chiusura dell'esercizio sociale, verificati i ricavi conseguiti e i costi sostenuti. In questo caso, il ricavato dalla vendita dei prodotti conferiti dai soci cooperatori, al netto di ogni spesa ed onere, sarà distribuito fra i soci medesimi a titolo di prezzo di liquidazione dei prodotti in base alla loro quantità, specie e qualità, secondo modalità e criteri disciplinati dal regolamento interno.

L'organo amministrativo determinerà il prezzo da riconoscere ai soci cooperatori per il conferimento dei loro prodotti sulla base massima della differenza tra i ricavi ed i costi, comprensivi di tutti gli oneri, le spese, gli ammortamenti e gli accantonamenti effettuati, secondo modalità e criteri stabiliti dal regolamento interno. L'eventuale residuo attivo del conto profitti e perdite, al netto del prezzo di riparto assegnato ai soci cooperatori, costituirà l'utile dell'esercizio.

Art. 20 – Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge, così come prescritto dalla legge 59/92;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 18;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

E' fatto divieto alla cooperativa di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo fissato per i dividendi.

Art. 21 – Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega la socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione all'autorità giudiziale.

Titolo V Governio della società

Art. 22 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;

Sezione I – Assemblea

Art. 23 – Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, con avviso postale o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono presenti o sono stati informati della riunione tutti gli amministratori e se nominati i componenti il Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, come previsto nell'art. 18 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,

la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

Art. 24 – Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
5. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 25 – Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita, secondo le disposizioni in materia si s.r.l.:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti soci.

Art. 26 – Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

Non è ammesso il voto per corrispondenza e altri mezzi di telecomunicazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

Art. 27 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - Consiglio di amministrazione

Art. 28 – Amministratori

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori variabile da cinque a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra gli elementi tecnici ed amministrativi.

Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente, se non sono stati nominati dall'assemblea contestualmente alla nomina dei consiglieri.

Art. 29 – Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con avviso postale o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

E' vietato il voto segreto e per rappresentanza, inoltre sono vietate le riunioni a mezzo teleconferenza o altri mezzi di telecomunicazione.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Al consiglio di amministrazione spetta, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 30 - Rappresentanza legale

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Sezione III - Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 31 – Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia .

I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 32 - Controllo Contabile

Qualora – in alternativa alla nomina del collegio sindacale e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria – la società nomina per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO VI

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 33 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché, nei seguenti casi:

- impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;
- impossibilità di funzionamento dell'assemblea;
- per volontà dei soci;

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 34 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato e dei dividendi maturati, vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 – Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.